Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 352

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 dicembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 169

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di BONDENO (Ferrara). — Laborioso centro della pianura ferrarese, subito dopo l'otto settembre vedeva i suoi figli organizzarsi per la lotta partigiana e sacrificava all'oppressore trentatre giovani vite per la libertà nazionale ed in difesa della dignità del suo popolo. Oppresso dal tracotante nemico che minaccioso tentava, con rastrellamenti indiscriminati e deportazioni, di conculcare la fiera resistenza, seppe indomito battersi contro il duplice servaggio, riconfermando le nobili tradizioni patriottiche delle sue genti forti e generose. — Bondeno, settembre 1943-aprile 1945.

(9716)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **802.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 35, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di grammatica greca e latina è abrogato e sostituito dai seguenti:

grammatica greca;

grammatica latina.

L'art. 69, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di calcoli statistici applicati alla biologia muta la denominazione in quella di « metodi matematici e statistici in chimica e biologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978
Registro n. 130 Istruzione, foglio n. 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **803.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della II scuola di specializzazione in pediatria.

Scuola di specializzazione in pediatria II

Art. 254. — La scuola di specializzazione in pediatria II ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica (cattedra di pediatria II) e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 255. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 256. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 257. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 258. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 259. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 260. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

Insegnamenti del 3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

Insegnamenti del 4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 261. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 262. — Alla fine di ciascun anno gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 51

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794)

La data di registrazione alla Corte dei conti riportata in calce al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, concernente misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 15 dicembre 1978, deve intendersi « *15* dicembre 1978 » e non « *14* dicembre 1978 ».

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Autorizzazione al comune di Montereale a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da adibire e sede della pretura.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1974, con il quale il comune di Montereale, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, è stato autorizzato a contrarre un mutuo di lire 75 milioni ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 7.420.000 per anni dieci pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 6 febbraio 1977, n. 6, del comune di Montereale;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 91.000.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Montereale un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Antonio dell'Omo, il comune di Montereale è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 91.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso al comune di Montereale, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, un contributo straordinario nella misura di L. 10.177.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità d'ammortamento del mutuo) per la durata di anni dieci.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1984.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia liquiderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Montereale, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1978
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 113

(9466)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Sessione ordinaria di novembre 1978 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1978 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 2.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici;
il numero del codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, numero 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sull'imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni - decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1978
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 65

(9922)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale in data 27 maggio 1977;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 giugno 1977 e 9 dicembre 1977 e dall'assemblea generale ordinaria dei soci della Cassa stessa in data 19 marzo 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 60, 65, 66, 67, 68 e 69 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

Art. 60. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 65. — La Cassa di risparmio di Roma, ai termini del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, della legge 29 luglio 1949, n. 474, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e delle successive disposizioni modificatrici ed integratrici, esercita il credito fondiario con separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Art. 66. — Il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma stabilisce le norme, condizioni e modalità per lo svolgimento delle operazioni attive e passive di credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presidente della Cassa di risparmio rappresenta ad ogni effetto il Credito fondiario di fronte ai terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 21, circa le attribuzioni del direttore generale e la delega della firma ad altri organi.

Il direttore generale della Cassa di risparmio consente alla cancellazione di ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie, di mutui fondiari ed edilizi, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato redatto l'atto pubblico di consegna della somma mutuata.

Il direttore generale consente alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Il direttore generale consente altresì che a richiesta del mutuatario, il capitale originariamente concesso a mutuo, per il quale il consiglio o gli altri organi competenti abbiano già deliberato il frazionamento, e la relativa ipoteca iscritta vengano frazionati nelle singole unità immobiliari facenti parte del complesso ipotecato, in conformità ai piani redatti dai tecnici di fiducia dell'Istituto.

Art. 67. — La Cassa emette obbligazioni in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 68. — L'utile netto della separata gestione del Credito fondiario è devoluto, per una quota non inferiore al decimo, al Fondo di riserva ordinario di tale gestione, fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione.

Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma, la parte residua degli utili netti andrà, per una metà in aumento del fondo di riserva ordinaria, l'altra metà resterà a disposizione dell'assemblea dei soci per i fini previsti dalle vigenti norme statutarie.

Art. 69. — La Cassa di risparmio di Roma, ai termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche ed integrazioni, concede prestiti per opere pubbliche e per impianti di pubblica utilità mediante apposita sezione autonoma istituita con decreto ministeriale 29 novembre 1960 il cui funzionamento è regolato dallo Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1961, n. 919, e successive modifiche.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9851)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1977;

Ritenuta la necessità di apportare talune integrazioni e modifiche ai criteri determinati per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Sentito il parere espresso dalle categorie trasportatrici interessate attraverso i rispettivi rappresentanti;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 20 agosto 1977 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale, sono apportate le seguenti modifiche:

Tutte le disposizioni che impongono alle imprese di trasporto la condizione della proprietà di uno o più veicoli, sono modificate nel senso che le imprese debbono avere la disponibilità dei veicoli, ai sensi dell'art. 13, comma primo, n. 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32. Qualora fra i veicoli disponibili vi siano veicoli in usufrutto costituito a tempo determinato, ovvero veicoli presi in locazione con facoltà di compera, l'impresa deve fornire la prova che la scadenza dell'usufrutto o del contratto di locazione è successiva all'anno di validità dell'autorizzazione al trasporto internazionale di cui chiede il rinnovo o l'assegnazione.

Il punto 2) del secondo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« 2) abbia provveduto secondo le istruzioni in vigore alla tempestiva restituzione, all'ufficio che le ha rilasciate, delle autorizzazioni scadute di validità, nonché dei relativi fogli statistici integrativi delle autorizzazioni stesse, accompagnati da un elenco degli estremi delle fatture compilate a decorrere dal 1° gennaio 1979 e relative ai singoli trasporti menzionati nei fogli statistici ».

All'art. 6, lettera *A*), la percentuale del 20 per cento è sostituita da quella del 25 per cento.

All'art. 6 la disposizione di cui alla lettera *B*) è sostituita dalla seguente:

« *B*) Nella misura del 25 per cento alle imprese autotrasportatrici che, pur essendo titolari, in atto, di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo ovvero di assegnazioni di autorizzazioni a viaggio ottenute mediante graduatoria, valide per l'effettuazione di trasporti su altre relazioni di traffico, non hanno autorizzazioni specifiche per la relazione di traffico a cui si riferisce la domanda presentata ».

All'art. 6, lettera *C*), la percentuale del 60 per cento è sostituita da quella del 50 per cento.

All'art. 10 le disposizioni di cui alla lettera *B*) sono soppresse.

Il punto 2) del secondo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« 2) abbia ottemperato agli adempimenti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, per quanto riguarda il corretto uso delle autorizzazioni comunitarie ed abbia provveduto ad allegare ai fogli statistici integrativi delle autorizzazioni multilaterali di cui è titolare un elenco degli estremi delle fatture compilate a decorrere dal 1° gennaio 1979 e relative ai singoli trasporti menzionati nei fogli statistici stessi ».

Il punto *d*) dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

« *d*) sono attribuiti punti 1,00 per ogni relazione di traffico con Paesi compresi nell'area geografica di validità del contingente multilaterale, per la quale l'impresa richiedente sia titolare all'inizio dell'anno cui si riferiscono le graduatorie, di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo ovvero di assegnazioni di autorizzazioni a viaggio ottenute mediante graduatoria. Lo stesso punteggio è attribuito per ogni altra relazione nella stessa area, per la quale abbia ottenuto ed utilizzato, entro l'anno precedente quello cui si riferisce la graduatoria, autorizzazioni a viaggio conseguite senza concorso, valide per un numero non inferiore a 36 trasporti ».

Il punto *a*) dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« *a*) che non abbiano svolto, almeno per l'intero anno precedente quello cui si riferisce la graduatoria, attività di trasporto internazionale nell'area e con le autorizzazioni indicate al punto *d*) dell'art. 14 ».

L'ultimo comma dell'art. 16 è soppresso.

Il terzo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il rinnovo od il rilascio delle autorizzazioni bilaterali disponibili, l'impresa deve dimostrare di avere la disponibilità di un numero di autotreni o autoarticolati che si trovi in rapporto di 1,5 rispetto al numero complessivo delle autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo possedute e di quelle richieste. Le frazioni di numero nel computo dei veicoli sono arrotondate all'unità inferiore. Per ottenere il rinnovo od il rilascio di autorizzazioni multilaterali l'impresa deve disporre, in aggiunta ai veicoli come sopra computati, di un numero di autotreni o autoarticolati pari a quello delle autorizzazioni multilaterali possedute e richieste ».

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cessazione dell'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi e di alienazione dell'azienda nel suo complesso, è consentito, in favore del cessionario, il rilascio delle autorizzazioni internazionali delle quali il cedente era titolare.

Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali è consentito altresì nel caso di trasformazione o fusione di società.

Le autorizzazioni internazionali conseguite ai sensi dei precedenti commi e quelle ottenute attraverso le graduatorie annuali, non possono essere trasferite prima che sia trascorso l'intero anno solare successivo a quello del loro conseguimento.

Le cessioni di azienda, le trasformazioni o fusioni di società compiute prima che sia trascorso detto termine comportano la revoca delle autorizzazioni internazionali, salvo il caso di trasferimento fra parenti in linea retta o collaterali, di trasferimento per causa di successione od a seguito di procedura fallimentare e salvo che sussista una sostanziale continuità desumibile dall'acquisizione da parte del titolare dell'impresa originaria, della qualità di amministratore dell'impresa cessionaria o di quella risultante dalla trasformazione o fusione ed a condizione che tale qualità di amministratore sia mantenuta per almeno un triennio.

Le domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni internazionali in base al disposto di cui ai commi precedenti, devono essere presentate, per il tramite dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente, entro due mesi dalla data di rilascio per gli autoveicoli già facenti parte dell'azienda originaria, delle relative autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ».

Nei modelli I, II, III, IV allegati al decreto è aggiunta la prescrizione di:

1) indicare il numero di iscrizione all'albo ovvero all'elenco dei trasportatori in conto proprio nonché il numero di codice fiscale;

2) specificare per ogni veicolo adibito al trasporto per conto di terzi il titolo della disponibilità del veicolo stesso, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma secondo dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, o di quella rilasciata ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, con l'indicazione dei limiti ai quali il veicolo è vincolato.

Art. 2.

L'impresa che sia titolare di autorizzazione a carattere continuativo per il trasporto internazionale può chiedere di permutarla con un'autorizzazione a carattere continuativo valevole per una diversa relazione di traffico ed assegnata ad altra impresa che abbia presentato analoga richiesta, a condizione che l'autorizzazione da permutare sia stata conseguita almeno nell'anno precedente quello della richiesta e che sia stata convenientemente utilizzata.

La domanda di permuta deve pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 33, entro il termine del 30 settembre e contenere l'esatta denominazione della ditta, del relativo numero di iscrizione nell'albo o nell'elenco dei trasportatori in conto proprio, del numero di codice fiscale, degli estremi dell'autorizzazione di cui si chiede la permuta, del tipo di autorizzazione desiderata.

Fra le imprese che hanno presentato domanda di permutare autorizzazioni viene formata una graduatoria per ciascuna relazione di traffico, sulla base dell'utilizzazione fatta dell'autorizzazione che si intende cedere, durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.

Per la formazione della graduatoria si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 20 agosto 1977 rispettivamente agli articoli 9, lettera *a*), e 15 per le autorizzazioni bilaterali e per quelle multilaterali.

Le domande saranno accolte con effetto dall'anno successivo a quello della richiesta, secondo l'ordine della predetta graduatoria e nei limiti della disponibilità di autorizzazioni messe a disposizione allo stesso titolo sulla relazione desiderata.

L'impresa che ha presentato domanda di permuta, non può chiedere di partecipare nei due anni successivi alle graduatorie formate per l'assegnazione di autorizzazioni sulla stessa relazione di traffico per la quale era valida l'autorizzazione che ha chiesto di cedere.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto il termine per la presentazione delle domande di permuta di cui al precedente art. 2 è prorogato al 31 gennaio 1979, la graduatoria è formata sulla base dell'utilizzazione fatta durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1978 e la permuta avrà effetto dal 1° aprile 1979.

In occasione della prima applicazione del terzo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 20 agosto 1977 sarà valutata la consistenza del parco veicolare che risulterà disponibile alla data del 31 dicembre 1978 sia nei riguardi delle imprese che chiedono il rinnovo delle autorizzazioni, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi alle imprese partecipanti alle graduatorie, sempreché di tale parco le imprese stesse diano comunicazione entro il suddetto termine del 31 dicembre 1978, con le modalità stabilite per la presentazione delle domande.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(9853)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, ragazza e bambini (v. d. 60.05 cod. stat. da 410 a 440 e v. d. 61.02 cod. stat. da 480 a 540) originari della Thailandia è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dai Paesi CEE, in libera pratica, è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(9854)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli abiti a giacca, completi giaccagonna o giacca-pantaloni (v. d. 61.02 cod. stat. 420-430-440) originari della Romania è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dai Paesi CEE, in libera pratica, è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 14 dicembre 1978

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
BERNARDI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(9855)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 207 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente la facoltà del Ministro del tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1978 buoni del Tesoro poliennali, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare, fra l'altro, anche per il rinnovo dei buoni novennali del Tesoro 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/38533, in data 15 dicembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1984, per un importo, in valore nominale, di lire 197 miliardi, ripartiti in venti serie di cui diciannove di dieci miliardi cascuna e l'ultima, non intera, di sette miliardi. L'interesse annuo del 12 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 98,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979 nonché, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1984 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1979; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire 1,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1979 e termineranno il successivo 2 febbraio.

Contemporaneamente al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1979 si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni della specie versati; non è consentito chiedere il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1979 presentati solo per l'operazione di pagamento premio dopo il 31 dicembre 1978.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, rinnovati, conservano il diritto ai premi non riscossi, purché non prescritti.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 15 gennaio 1979, per il controvalore di nominali lire 30 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12 % annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1979 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni; entro il 5 marzo 1979, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1° gennaio 1979 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12 % annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1979 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1979, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1979, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire 1,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro novennali 5,50% - 1979 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 30 marzo 1979 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1979 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali 5,50% - 1979 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1979, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 120

(9918)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.
Ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore ed, in particolare, l'art. 30, il quale, ai fini della copertura della spesa di lire 8.066 miliardi recata dalla legge stessa, ha autorizzato il Ministro del tesoro ad

effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, nel periodo 1977-82, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di un'ulteriore quota, pari a lire 1.034 miliardi, del predetto importo di lire 7.371 miliardi, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976, ed, in particolare, l'art. 33, a norma del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa, fino a concorrenza dell'importo di lire 3.050 miliardi, negli anni dal 1977 al 1982, mediante mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di un'ulteriore quota pari a L. 202.231.333.000, del suddetto importo di lire 3.050 miliardi, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed, in particolare, l'art. 20, il quale, ai fini della copertura delle spese recate dal provvedimento legislativo stesso per gli anni 1975, 1976 e 1977, ha autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 2.022 miliardi, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978, ed, in particolare, l'art. 208 il quale autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare nell'anno finanziario 1978 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorché riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di una ulteriore quota, pari a lire 150 miliardi, del suddetto importo di lire 2.022 miliardi, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed, in particolare, l'art. 19, il quale, ai fini della copertura degli oneri recati dal provvedimento legislativo stesso per gli anni 1975, 1976 e 1977, ha autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 2.408 miliardi, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978, ed, in particolare, l'art. 208 il quale autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare nell'anno finanziario 1978 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorchè riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di un'ulteriore quota, pari a lire 114 miliardi, del suddetto importo di lire 2.408 miliardi, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, ed, in particolare, l'art. 2, a norma del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa con operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 400 miliardi occorrenti per l'anno finanziario 1979, di far luogo ad un'emissione di buoni pluriennali del Tesoro;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, recante conferimenti al Mediocredito centrale, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536, il quale, ai fini della copertura della spesa di lire 500 miliardi recata dal provvedimento stesso, ha autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario mediante assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o a lungo termine, oppure di emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, negli anni dal 1977 al 1981;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 150 miliardi, afferenti l'anno 1979, di far luogo ad un'emissione di buoni pluriennali del Tesoro;

Vista la legge 15 giugno 1978, n. 279, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società già inquadrate nel gruppo E.G.A.M. e, in particolare, l'articolo 9 a norma del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla stessa legge, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario, negli anni dal 1978 al 1982, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 822 miliardi, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di un importo di L. 184.757.500.000, afferente l'anno 1979, di far luogo, a valere sulla predetta autorizzazione legislativa, ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1978, riguardante l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984, per lire 197 miliardi nominali, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/38533, in data 15 dicembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Per il reperimento delle somme nette di cui alle premesse ed in forza dei provvedimenti legislativi in esse indicati è disposta l'ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984, per un importo, in valore nominale, di lire 2.303 miliardi — di cui 3 miliardi completano la serie 20 dei predetti buoni e le rimanenti lire 2.300 miliardi sono ripartite in 230 serie intere, dalla 21 alla 250, di dieci miliardi ciascuna — da destinare a sottoscrizioni in contanti. Pertanto l'ammontare nominale complessivo dei detti buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984, è elevato da lire 197 miliardi nominali a lire 2.500 miliardi nominali.

L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 98,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° gennaio 1984, di cui al precedente art. 1 ed i relativi interessi sono esenti, come quelli di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1978:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione di cui all'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia. I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà corrisposto alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale di lire 2.303 miliardi di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1% contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione e dei dietimi di cui al successivo art. 4 sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria provinciale fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 4.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma:

il 20 dicembre 1978 per il controvalore di nominali lire 1.276 miliardi con calcolo a favore della Banca d'Italia dei dietimi in ragione del 12% annuo, per i giorni dal 20 al 31 dicembre 1978 compresi, su detto importo nominale;

entro il 15 gennaio 1979 per il controvalore di nominali lire 1.027 miliardi dei buoni, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato in ragione del 12% annuo per il periodo dal 1° gennaio 1979 al giorno del versamento, con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 5.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984, di cui all'art. 1 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva. In sede di emissione dei buoni del Tesoro per l'ammontare nominale di lire 2.303 miliardi di cui al presente decreto saranno rilasciati soltanto titoli al portatore. Per i buoni nominativi da rilasciare in dipendenza di operazioni ordinarie si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 10 del citato decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1978, in base al quale i buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con gli stessi decreti previsti dall'ultimo comma dell'art. 10 citato nel precedente comma.

Art. 6.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 30 marzo 1979 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti di cui agli articoli precedenti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali, di cui all'art. 1, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico unitamente a quelli del citato decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1978 con decorrenza dal 1° gennaio 1979 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984 al portatore di cui al presente decreto sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 121

(9919)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1978, emessi per lire 500 miliardi, in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° luglio 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 in data 13 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 341 del 15 dicembre 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 500 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1978, rimborsabili il 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b)* arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visto il ripetuto art. 2, penultimo ed ultimo comma, del cennato decreto ministeriale, con cui è stato determinato nella misura del 6,35 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° luglio 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1979 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale del 13 dicembre 1977, è pari al 5,7038 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35 % stabilito dall'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale in data 13 dicembre 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1979 sui predetti certificati di credito dovrà essere pari al 6,35 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 in data 13 dicembre 1977, meglio cennato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1978, rimborsabili il 1° gennaio 1980, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 500 miliardi, è determinato nella misura del 6,35 % relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° luglio 1979.

La spesa complessiva di L. 31.750.000.000 derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9921)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1977, emessi per lire 1.000 miliardi e lire 2.000 miliardi, in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° luglio 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonchè certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 164288/66-AD in data 11 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 14 giugno 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 164480/66-AD-2 in data 28 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 giugno 1977, con cui è stata disposta, a termine della ripetuta autorizzazione legislativa, l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 2.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 7 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo *dei tassi di rendimento annuo, in regime* di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopro ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b)* arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 7,85 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° gennaio 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1979 (quarta cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali dell'11 giugno e del 28 giugno 1977, è pari al 5,7038 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 7 % stabilito dagli articoli 2 *dei richiamati decreti ministeriali in data 11 e* 28 giugno 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1979 sui suddetti certificati di credito dovrà essere pari al 7 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 164288/66-AD dell'11 giugno 1977 e n. 164480/66-AD-2 del 28 giugno 1977, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente per lire 1.000 miliardi e lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 7 % relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° luglio 1979.

La spesa complessiva di L. 210.000.000.000 derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9870)

Vacanza delle cattedre di elettrotecnica e di meccanica razionale nella facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) elettrotecnica;
2) meccanica razionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9871)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9872)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 26 ottobre 1978. Partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ordine ai programmi applicativi e tecnologici predisposti nel quadro dell'attività dell'Agenzia spaziale europea (ASE) e per i quali è prevista la partecipazione italiana;

Preso atto dell'impegno assunto dal Ministro medesimo di procedere alla definizione di un programma spaziale nazionale che consideri anche gli aspetti connessi con la partecipazione italiana ai programmi internazionali in corso di svolgimento e di futura impostazione;

Considerata la proposta del Ministro della ricerca di assicurare, in attesa che venga elaborato il predetto programma spaziale nazionale, la partecipazione ai seguenti programmi facoltativi dell'ASE: Sirio 2, Earthnet, ECS, Marots B, H. SAT, ASTP, Ariane e Spacelab, che comportano una spesa complessiva, a prezzi 1977, di lire 45,8 miliardi per il periodo 1978-82;

Ritenuto che dalla predetta partecipazione possono derivare vantaggi per l'industria italiana operante nel settore elettronico ed aerospaziale, nonché per le attività di studio meteorologico, dell'atmosfera;

Vista la legge n. 358/1977 di ratifica della convenzione istitutiva dell'ASE che, tra l'altro, per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana alla predetta agenzia spaziale, fa rinvio alla legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato;

Tenuto conto che è stato previsto per l'anno 1979 uno stanziamento di bilancio di lire 55 miliardi, quale contributo per lo svolgimento delle attività spaziali in ambito ASE;

Esprime parere favorevole

alla partecipazione italiana ai seguenti programmi facoltativi dell'Agenzia spaziale europea:

Sirio 2, Earthnet, ECS, Marots B, H. SAT, ASTP, Ariane e Spacelab.

Il Comitato fa riserva di verificare che nel programma spaziale nazionale le partecipazioni italiane alle attività di ricerca spaziale internazionale siano coerenti con gli obiettivi di politica nazionale di settore;

Raccomanda

che, in sede di trattative internazionali, sia garantito il riequilibrio dei ritorni finanziari, in un periodo di non oltre tre anni, mediante assegnazione di contratti all'industria italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(9874)

Deliberazione 26 ottobre 1978. Occupazione giovanile

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno n. 285/77, recante norme in materia di occupazione giovanile;

Viste le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977, con le quali, tra l'altro, si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili per il biennio 1977-78 e per l'anno 1979 a copertura dei fabbisogni necessari per la realizzazione dei programmi dell'occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali e dalle regioni;

Tenuto conto che con decreto-legge n. 351/78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 479 del 1978 è stato stabilito che i programmi di occupazione giovanile siano attuati mediante contratti di formazione e lavoro e che i giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi, al fine di poter conseguire una qualificazione professionale caratterizzata in senso tecnico, in relazione alla situazione del mercato del lavoro;

Ritenuto che l'integrazione di qualificati cicli formativi sia necessaria anche per i progetti che, sebbene già approvati, non abbiano ancora avuto esecuzione, anche se trovano copertura a valere sui fondi assegnati nel 1978 e nel 1979;

Ritenuto che le amministrazioni centrali e le regioni possono utilizzare i fondi a ciascuna assegnati per il 1978 per la copertura dei maggiori oneri sostenuti per il trattamento economico dei giovani conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1) La realizzazione dei progetti di occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato, già approvati, che prevedono l'assunzione di giovani per scaglioni, è sospesa al fine di consentire alle amministrazioni stesse di integrare i progetti con la previsione di adeguati cicli formativi, che impegnino i giovani al conseguimento di una qualificazione professionale

che permetta loro di acquisire la preparazione specifica ai fini occupazionali, anche mediante la partecipazione a pubblici concorsi, nei servizi della pubblica amministrazione.

E' ammessa la possibilità per i programmi in corso di esecuzione, del riconoscimento di oneri aggiuntivi, derivanti dagli aumenti delle indennità integrative speciali, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna amministrazione per il 1978.

2) I progetti predisposti dalle amministrazioni centrali e che sono attualmente in fase istruttoria presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovranno essere resi coerenti con la nuova normativa.

3) Il progetto di aggiornamento del catasto predisposto dal Ministero delle finanze, in corso di esecuzione per la parte approvata con delibera del 30 novembre 1977, tenuto conto del particolare rilievo che esso assume per la sistemazione e l'ammodernamento dei servizi catastali, sarà finanziato in relazione al contingente globale di giovani da assumere, e ai conseguenti maggiori oneri per il trattamento economico da corrispondere che esso comporta, così come previsto dall'art. 26 delle norme transitorie e finali del decreto-legge n. 351/78 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

4) Eventuali richieste di proroga della durata dei progetti in corso di esecuzione da parte delle amministrazioni centrali, potranno essere esaminate, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, qualora si intenda far conseguire ai giovani attualmente impegnati nei progetti stessi, una qualificazione professionale attraverso la frequenza di adeguati cicli formativi finalizzati alla creazione di occasioni permanenti di lavoro, anche mediante partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

5) Le regioni, i cui progetti integrativi a valore sullo stanziamento del 1978 saranno approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 1978, sono invitate ad inserire nei progetti stessi adeguati cicli formativi, in conformità a quanto stabilito dalla legge 4 agosto 1978, n. 479.

6) I progetti delle regioni già finanziati nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun esercizio, che trovano applicazione graduale da parte delle regioni con impegni nello stanziamento per l'anno 1979, devono, per questa ultima quota, essere riformulati secondo le nuove disposizioni, qualora non sia stato dato concreto avvio alla loro realizzazione.

7) I progetti predisposti dalle regioni successivamente alla data del 31 dicembre 1978, che trovano copertura sia sulla quota loro assegnata per il 1978 che per il 1979, dovranno tener conto delle disposizioni recate dalla richiamata legge n. 479/78.

8) A chiarimento e modifica di quanto stabilito nel punto 4) della delibera del 3 agosto 1977, per i progetti di occupazione giovanile con durata inferiore ai dodici mesi, la relazione da presentare ai Ministeri del tesoro e del lavoro per ottenere l'erogazione del residuo 50 % del finanziamento potrà essere inoltrata a partire dal mese coincidente con la metà di attuazione del progetto.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(9875)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 16 novembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende di vari settori operanti nel comune di Venezia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione dei settori della cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgia non ferrosa e della siderurgia nel comune di Venezia;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dei settori della cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgia non ferrosa e della siderurgia nel comune di Venezia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9876)

Deliberazione 16 novembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

S.p.a. Solex di Torino;

S.p.a. Fondmatic di Crevalcore (Bologna);

S.n.c. Diodoro Ercole di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

S.r.l. Laterdaunia di Lucera (Foggia);

S.p.a. SAFAU-Ferriere-Acciaierie di Udine;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

S.p.a. Solex di Torino;

S.p.a. Fondmatic di Crevalcore (Bologna);

S.n.c. Diodoro Ercole di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

S.r.l. Laterdaunia di Lucera (Foggia);

S.p.a. SAFAU-Ferriere-Acciaierie di Udine.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9877)

Deliberazione 16 novembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situzione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

S.p.a. Cometa sud di Mercato S. Severino (Salerno);
S.n.c. Deko di Medeano (Parma);
S.p.a. Cavel, stabilimenti di Formia, Limbiate e Gorgonzola;
S.p.a. Vibrocemento sarda di Cagliari, stabilimento di Monastir;
S.p.a. Atina di Atina (Frosinone);
S.p.a. Vitamayer di Ceprano (Frosinone);
S.p.a. Valdadige di Matera;
S.p.a. Professional Colorlab di Napoli;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

S.p.a. Cometa sud di Mercato S. Severino (Salerno);
S.n.c. Deko di Medeano (Parma);
S.p.a. Cavel, stabilimenti di Formia, Limbiate e Gorgonzola;
S.p.a. Vibrocemento sarda di Cagliari, stabilimento di Monastir;
S.p.a. Atina di Atina (Frosinone);
S.p.a. Vitamayer di Ceprano (Frosinone);
S.p.a. Valdadige di Matera;
S.p.a. Professional Colorlab di Napoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9878)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Moiano, frazione di Città della Pieve, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 novembre 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia), in amministrazione straordinaria, il sig. Gino Lorenzini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9743)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Genivolta

Con deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 1978, n. 19128, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Genivolta (Cremona), adottato con deliberazione consiliare 24 giugno 1977, n. 47.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 11 novembre 1977, n. 86/77.

(9744)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponte S. Pietro

Con deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 1978, n. 19129, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ponte S. Pietro (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 83.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento, di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 19 ottobre 1976, n. 191, 24 ottobre 1976, n. 193 e 28 luglio 1977, n. 134.

(9745)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nova Milanese

Con deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 1978, n. 19131, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Nova Milanese (Milano), adottato con deliberazione consiliare 17 aprile 1970, n. 60 e 30 luglio 1975, n. 318.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 26 maggio 1978, n. 153.

(9746)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Limbiate

Con deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 1978, n. 19130, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Limbiate (Milano), adottato con deliberazione consiliare del 23 aprile 1975 n. 118, e successivi.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 7 giugno 1976, n. 179.

(9747)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di San Pietro in Casale

Con deliberazione della giunta regionale 6 novembre 1978, n. 3812 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6027/5599 nella seduta del 22 novembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Pietro in Casale (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 marzo 1978, n. 50.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9742)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione n. 31.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa.

(9910)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « assistente » (carriera di concetto) in prova del ruolo amministrativo presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « assistente » (carriera di concetto) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione n. 31.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa.

(9911)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « commesso » (carriera ausiliaria) in prova del ruolo amministrativo presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « commesso » (carriera ausiliaria) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione n. 31.

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza elementare; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa.

(9912)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Dichiarazione di deserzione del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1978, n. 190, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1978, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 22 luglio 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349, sopracitata;

Considerato che alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ritenuto, pertanto, che il concorso di che trattassi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva degli ingegneri del genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari di cui al decreto ministeriale in data 6 gennaio 1978, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: Stammati

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 181

(9712)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trentadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 ottobre 1978 il decreto ministeriale 4 maggio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trentadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(9522)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinquantasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 2 ottobre 1978 il decreto ministeriale 4 maggio 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 23 luglio 1977) del concorso, per esami, a cinquantasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(9520)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso speciale, per esami, su base regionale, a ventisei posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 2 ottobre 1978 il decreto ministeriale 22 marzo 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 1° dicembre 1977) del concorso speciale, per esami, su base regionale, a ventisei posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria (decreto ministeriale 16 giugno 1976).

(9521)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 2 ottobre 1978 il decreto ministeriale 13 dicembre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 27 giugno 1977) del concorso, per esami, a quarantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(9519)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trenta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 2 ottobre 1978 il decreto ministeriale 18 maggio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trenta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(9523)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 21-28 luglio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1977, registro n. 5, foglio n. 241, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore del concorso riservato, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

(9766)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Potenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 gennaio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Potenza;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Potenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Maiorana Giulio	punti	94,638	su 132
2. Gerardi Antonio	»	90,216	»
3. Zaccardi Leonzio	»	85,268	»
4. Porcile Luciano	»	83,000	»
5. Lauletta Angelo	»	80,454	»
6. Labriola Antonio	»	76,100	»
7. Armocida Elio	»	75,556	»
8. Di Gilio Vito	»	73,853	»
9. Mangione Francesco	»	73,595	»
10. Brescia Leonardo	»	73,482	»
11. Mammana Francesco	»	73,447	»
12. Alfano Antonio	»	72,947	»
13. Visone Aniello	»	72,845	»

14. Cresta Primo	punti	72,738	su 132
15. Pompeo Luigi .	»	72,650	»
16. Mita Antonio .	»	71,577	»
17. Strano Giuseppe	»	71,526	»
18. Ciccone Saverio	»	71,446	»
19. Ventrella Giuseppe	»	71,260	»
20. Taranto Fausto	»	71,033	»
21. Augurio Garibaldi .	»	70,983	»
22. Viganò Mauro .	»	70,856	»
23. Pace Antonino	»	70,500	»
24. Liberti Gennaro	»	70,408	»
25. Bova Antonino .	»	70,400	»
26. Colavolpe Antonio .	»	69,837	»
27. Gianfranchi Cleto Ruggero .	»	69,832	»
28. Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
29. Zagordo Cosimo	»	69,778	»
30. Falciglia Antonino .	»	69,652	»
31. Ridolfo Francesco .	»	69,592	»
32. Paoluzzi Remo .	»	69,219	»
33. Storto Armando	»	69,181	»
34. Pesente Elio	»	68,976	»
35. Bellottona Giovanni	»	68,899	»
36. Converti Carlo	»	68,766	»
37. Frisullo Vincenzo	»	68,536	»
38. Picone Crescenzo	»	68,381	»
39. Stabili Franco .	»	68,380	»
40. Lo Martire Stelio	»	67,997	»
41. Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
42. Aprile Pietro Maria	»	67,527	»
43. Carretta Eligio .	»	66,781	»
44. Scorza Saverio .	»	66,446	»
45. Salari Giuseppe	»	66,436	»
46. Iaculli Giuseppe	»	66,340	»
47. Faillace Peppino	»	65,926	»
48. Russo Alesi Domenico .	»	65,150	»
49. Magoni Beniamino	»	63,599	»
50. Zaffanella Aldo	»	63,538	»
51. Luchetti Loreto	»	63,033	»
52. Nicele Silvano Mario .	»	62,727	»
53. Gigliotti Giovanni .	»	62,722	»
54. Muriana Giuseppe .	»	62,072	»
55. Famiglietti Giuseppe	»	62,050	»
56. Callipo Gaetano	»	61,613	»
57. Marinelli Gaspare .	»	61,240	»
58. Ladogana Raffaele .	»	60,782	»
59. Santoro Pasquale .	»	60,760	»
60. Rinaldi Giovanni .	»	60,600	»
61 Patriarca Mario	»	60,520	»
62. Maccioni Pietro	»	60,366	»
63. D'Anna Giuseppe .	»	59,666	»
64. Petrolo Ettore .	»	59,454	»
65. Ciraolo Giovanni	»	57,333	»
66. Costardi Felice .	»	56,516	»
67. Triarico Ennio .	»	56,366	»
68. Scrudato Salvatore .	»	56,132	»
69. Giordano Giovanni .	»	55,965	»
70. Martina Rolando	»	55,000	»
71. Ioppi G. Dario .	»	53,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(9499)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pistoia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2. De Alis Angelo	»	93,706	»
3. De Negri Errico	»	90,568	»
4. Tollis Aldo	»	89,903	»
5. Martino Arcadio	»	89,239	»
6. Pacifici Luigi .	»	85,627	»
7. Vitale Giovanni	»	85,319	»
8. Sirri Sergio	»	84,950	»
9. La Placa Cataldo .	»	84,944	»
10. Zaccardi Leonzio .	»	82,018	»
11. Laurenza Giovanni	»	81,336	»
12. Porcile Luciano	»	81,000	»
13. Cerminara Luigi	»	80,622	»
14. Giglio Francesco	»	80,575	»
15. Piceno Emerico	»	80,209	»
16. Martini Tiberio	»	79,830	»
17. Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
18. Lauletta Angelo	»	77,454	»
19. Tarella Domenico .	»	77,313	»
20. Ventriglia Giovanni	»	77,004	»
21. Mazzella Claudio	»	76,313	»
22. Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
23. Conte Antonio	»	75,835	»
24. Armocida Elio	»	73,556	»
25. Mazzini Libero	»	73,189	»
26. Carusi Agostino	»	73,109	»
27. Santanera Giuseppe	»	72,800	»
28. Ferrari Pietro	»	72,796	»
29. Circosta Lorenzo .	»	72,676	»
30. Pavia Aldo	»	72,648	»
31. Amorese Arturo	»	72,482	»
32. Labriola Antonio .	»	72,350	»
33. Ricotta Giovanni .	»	71,825	»
34. Di Gilio Vito .	»	71,603	»
35. Mangione Francesco	»	71,595	»
36. Sorbo Giuseppe	»	71,476	»
37. Mangiapane Antonio	»	71,087	»
38. Sanna Francesco .	»	71,077	»
39. Alfano Antonio	»	70,947	»
40. Recchia Ezio .	»	70,927	»
41. Visone Aniello	»	70,845	»
42. Cresta Primo	»	70,738	»
43. Pompeo Luigi	»	70,650	»
44. Gangarelli Luigi	»	70,337	»
45. Silvestri Leonardo	»	69,960	»
46. Ferraro Calogero	»	69,463	»
47. Passaretti Umberto	»	69,360	»
48. Liberti Gennaro	»	68,408	»
49. Bova Antonino	»	68,400	»
50. Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
51. Colavolpe Antonio	»	67,837	»
52. Mita Antonio	»	67,791	»
53. Lugoboni Ubaldo .	»	67,783	»
54. Matteucci Gino	»	67,738	»
55. Falciglia Antonino .	»	67,652	»
56. Incandela Francesco	»	67,584	»
57. Chindamo Giuseppe	»	67,547	»
58. Orsini Orsino .	»	67,412	»
59. Belleri Giacomo	»	67,293	»
60. Bellotoma Giovanni	»	66,899	»
61. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	66,832	»
62. Zagordo Cosimo	»	66,778	»
63. Bartalena Piero	»	66,639	»
64. Guido Pasquale	»	66,598	»
65. Pesente Elio .	»	66,576	»
66. Rapetti Andrea	»	66,502	»
67. Pace Antonino	»	66,500	»
68. Pazzaglia Mario A.	»	65,538	»
69. Lo Martire Stelio .	»	64,997	»
70. Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
71. Casamento Teodoro	»	64,488	»
72. Marconi Giuseppe	»	64,472	»
73. Salari Giuseppe	»	64,436	»
74. Tosolini Renzo	»	64,132	»
75. Ruglioni Otello	»	64,119	»
76. Faillace Peppino	»	63,926	»
77. Lanzillotta Attilio	»	63,662	»
78. Guggino Giuseppe .	»	63,236	»

79. Russo Alesi Domenico	punti	63,150	su 132
80. Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
81. Gammaldi Mario Eugenio	»	62,600	»
82. Belletti Mario	»	61,866	»
83. Zaffanella Aldo	»	61,538	»
84. Sancilio Cosmo	»	61,073	»
85. Nitti Gabriele	»	60,905	»
86. Guariento Leone	»	60,750	»
87. Magoni Beniamino	»	60,599	»
88. Di Cristofaro Giamberardino	»	60,016	»
89. Faedda Silvio	»	60,000	»
90. Viganò Mauro	»	59,856	»
91. Muriana Giuseppe	»	59,772	»
92. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
93. Callipo Gaetano	»	59,613	»
94. Ipprio Ilario	»	59,480	»
95. Marinelli Gaspare	»	59,240	»
96. Tinti Geltrudino	»	58,766	»
97. Ladogana Raffaele	»	58,532	»
98. Abatecola Giovanni	»	57,545	»
99. Caccavale Antonio	»	57,269	»
100. Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
101. Alvisi Aldo	»	56,372	»
102. Famiglietti Mario	»	56,366	»
103. Bruno Carmelo	»	55,500	»
104. Spiezia Giovanni	»	54,866	»
105. Rademoli Armando	»	54,545	»
106. Costardi Felice	»	54,516	»
107. Criscuoli Matteo	»	54,466	»
108. Goria Marziale	»	52,972	»
109. Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(9500)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(4476/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(4477/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto cardiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente oculista;

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente urologo;

due posti di assistente di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(4483/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e terapia fisica;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(4482/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(4485/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(4479/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

due posti di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(4481/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLE GRAZIE» DI POZZUOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(4484/S)

OSPEDALE «CAV. R. APICELLA» DI POLLENA TROCCHIA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(4474/S)

OSPEDALE «D. GIAMBONI» DI EDOLO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(4475/S)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(4478/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI VARALLO

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo all'indizione di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978, in luogo di: «un posto di assistente della sezione *aggregata* di neurologia», leggasi: «un posto di assistente della sezione *autonoma* di neurologia».

(4473/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1978, n. **44.**

Contributi in conto capitale ai comuni per la redazione di alcuni strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 143 *del* 6 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti che, entro il 31 dicembre 1978, trasmettano agli uffici regionali, per l'istruttoria, piani regolatori generali, piani per l'edilizia economica e popolare e varianti generali ai piani regolatori generali, è concesso un contributo in conto capitale a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la redazione degli stessi.

Art. 2.

I comuni di cui all'art. 1, per ottenere il contributo, dovranno presentare contestualmente alla trasmissione dello strumento una domanda del sindaco tesa ad ottenere tale contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti atti:

la delibera di affidamento dell'incarico;

il preventivo di spesa;

il consuntivo documentato degli oneri sostenuti dal comune, articolato per singole voci.

Sulla base degli atti di cui sopra e della conformità alle norme vigenti degli atti amministrativi e tecnici, costituenti lo strumento urbanistico, sarà erogato in un'unica soluzione un contributo pari al 60% delle spese effettivamente sostenute, ad esclusione di quelle inerenti alla cartografia di base, fino al limite massimo di L. 15.000.000.

Il contributo della Regione per lo strumento urbanistico presentato ai sensi della presente legge non è cumulabile con altri contributi erogati dallo Stato allo stesso titolo.

Art. 3.

La giunta regionale, o suo componente all'uopo delegato, sulla base degli atti di cui al precedente art. 2, provvederà, tenendo conto della data di presentazione della domanda, alla concessione dei contributi.

Art. 4.

I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già trasmesso agli uffici regionali gli strumenti di cui all'art. 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla data stessa, la domanda e gli allegati di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le norme dei precedenti articoli non si applicano ai comuni che hanno già ottenuto finanziamenti per gli stessi strumenti urbanistici in base a precedenti leggi regionali o che abbiano avuto redatto lo strumento urbanistico dall'ufficio comprensoriale di piano.

I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti compresi negli ambiti territoriali delle comunità montane, che abbiano già beneficiato dei contributi di cui alle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1, possono presentare domanda per un contributo integrativo, ai sensi della presente legge, fino al raggiungimento di un contributo complessivo massimo di L. 8.000.000 e, comunque, non oltre la spesa effettivamente sostenuta.

Per i comuni compresi nel programma di cui alla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 1005 del 5 giugno 1977, in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 della citata legge regionale n. 10, la liquidazione definitiva del contributo, pur avvalendosi dei fondi impegnati con la predetta deliberazione, verrà disposta in un'unica soluzione al momento della presentazione dello strumento urbanistico agli uffici regionali.

Ai comuni compresi nel programma di cui al comma precedente e a quelli compresi nella delibera del consiglio regionale n. 367 del 19 dicembre 1973, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già presentato lo strumento urbanistico oggetto del contributo e abbiano ottenuto l'erogazione del primo acconto, il saldo del contributo verrà disposto alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1978, mediante utilizzo dei fondi di cui al cap. 30550 del bilancio 1978, dotato di uno stanziamento di L. 300.000.000, già autorizzato dall'art. 17 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, con riferimento alle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1 che viene mantenuto in bilancio con la stessa denominazione.

L'art. 17 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, è abrogato.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 novembre 1978

TURCI

(9285)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783520)